



ENTE BILATERALE UNITARIO TERRITORIALE DEL SETTORE TURISMO
PER LA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Spett.Le AZIENDA

IMPORTANTE!

Oggetto: Accordi - in sede Conferenza STATO-REGIONI del 21/12/2011 - sulla formazione dei lavoratori, dirigenti, preposti e datori di lavoro, in vigore dal 26 GENNAIO 2012

Si illustrano nel dettaglio i contenuti degli Accordi del 21 dicembre 2011 raggiunti in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, entrati in vigore il 26 gennaio 2012, relativi alla formazione e l'aggiornamento dei lavoratori, preposti, dirigenti e dei datori di lavoro che svolgono direttamente il compito di responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Formazione ed aggiornamento per i Datori di Lavoro (articolo 34, commi 2 e 3, Testo Unico sulla sicurezza)

Relativamente alla formazione dei datori di lavoro che svolgono direttamente il compito di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), l'iter formativo si articola in corsi che vanno da una durata minima di 16 ore ad un massimo di 48 ore, in funzione della natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e delle attività lavorative svolte.

E' opportuno precisare che i contenuti dei corsi, come regolamentati dall'Accordo, non comprendono la formazione necessaria per svolgere i compiti relativi all'attuazione delle misure di prevenzione incendi, gestione delle emergenze e primo soccorso, per i quali si rimanda ad una formazione specifica [articolo 37, comma 9, articolo 45, comma 2, articolo 46, comma 3, lettera b) e comma 4, del Testo Unico].

Articolazione dei corsi e moduli formativi

Anche per la formazione dei datori di lavoro la durata segue un principio di proporzionalità (16, 32, 48 ore) correlato ad uno dei livelli di rischio (basso, medio, alto). **Essendo il Settore Turismo inquadrato nel livello di rischio basso, la formazione avrà una durata di 16 ore.**

Valutazione e certificazione

Al termine del percorso formativo, che dovrà coprire almeno il 90% del monte ore di ciascun corso, dovrà essere svolta una verifica di apprendimento, attraverso un colloquio o test obbligatori, finalizzati ad accertare le conoscenze e le competenze acquisite.

Il mancato superamento della prova di verifica finale non consente il rilascio dell'attestato e sarà compito del responsabile del progetto formativo (che può anche coincidere con il docente) definire le modalità di recupero.

Aggiornamento

L'aggiornamento ha periodicità quinquennale e ha una durata riferita ai livelli di rischio: Settore Turismo – rischio basso - 6 ore formative

Le tematiche inerenti i corsi di aggiornamento dovranno riguardare:

- approfondimenti tecnico organizzativi, giuridici e normativi;
- sistemi di gestione e processi organizzativi;
- fonti di rischio;
- tecniche di comunicazione.

Nuova attività e disposizioni transitorie

Il datore di lavoro dovrà completare il percorso formativo **entro e non oltre 90 giorni dalla data di inizio della propria attività.**

Sanzioni

Si rammenta che la mancata formazione/aggiornamento del datore di lavoro/RSPP è punita con l'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da € 2.500 ad € 6.400



ENTE BILATERALE UNITARIO TERRITORIALE DEL SETTORE TURISMO
PER LA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Formazione e Aggiornamento per i lavoratori, preposti e dirigenti (articolo 37, comma 2, decreto legislativo n. 81 del 2008, Testo Unico sulla sicurezza)

L'Accordo disciplina la durata, i contenuti minimi, le modalità della formazione e dell'aggiornamento dei lavoratori e delle lavoratrici, dei preposti e dei dirigenti, nonché dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, T.U. sicurezza (i componenti dell'impresa familiare) che facoltativamente intendono seguire corsi di formazione.

Formazione per i LAVORATORI

La formazione prevista dall'Accordo non comprende altre tipologie di formazione che sono eventualmente richieste nei Titoli successivi al primo del TU sulla sicurezza relativamente a mansioni o all'uso di attrezzature particolari. Pertanto ulteriori percorsi formativi specifici e mirati ed espressamente richiesti dalla normativa andranno ad integrare la formazione prevista dall'Accordo.

La formazione può avvenire sia in aula che sul luogo di lavoro.

Articolazione dei corsi

I corsi sono strutturati in due moduli distinti:

formazione generale, che ha una **durata unica di 4 ore** per tutti i settori e comprende i concetti generali in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro (concetto di rischio, danno, prevenzione, protezione, diritti e doveri, organi di vigilanza, etc.);

formazione specifica, i cui contenuti sono individuati in funzione dei rischi riferiti alle **mansioni** e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione propri del settore o comparto a cui l'azienda appartiene.

La durata della formazione segue un principio di proporzionalità (4, 8 o 12 ore) in base al livello di rischio (basso, medio, alto) nel quale il settore di appartenenza è classificato secondo la classificazione ATECO. **Essendo il settore Turismo inquadrato nel livello di rischio basso, le aziende saranno tenute ad effettuare una formazione specifica di 4 ore.**

In totale, tra formazione di base e specifica, per i lavoratori del settore TURISMO si dovrà prevedere una formazione pari ad ore 8

Nell'Accordo viene altresì ricordato che ai sensi dell'articolo 37 comma 6 del Testo Unico, **la formazione specifica deve essere integrata in relazione alla evoluzione e all'insorgenza di nuovi rischi, in caso di cambio mansioni, modifica degli impianti, attrezzature, ecc.**

Aggiornamento:

Per i lavoratori l'aggiornamento è quinquennale (ogni 5 ANNI) e ha una durata minima di 6 ore per tutti e tre i livelli di rischio

I corsi potranno riguardare:

- approfondimenti giuridico normativi
- aggiornamenti tecnici sui rischi a cui sono esposti
- aggiornamenti sull'organizzazione e gestione della sicurezza in azienda
- fonti di rischio e misure di prevenzione

Formazione particolare aggiuntiva per il PREPOSTO

La formazione per il preposto, in aggiunta all'attività formativa prevista per i lavoratori (8 ore), deve essere integrata con una formazione specifica riguardante i compiti esercitati dallo stesso in materia di salute e sicurezza (8 ore).

La durata del modulo per i Preposti è quindi di 16 ore, indipendentemente dal settore di appartenenza, e i contenuti riguardano:

1. principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale;
2. relazioni tra i vari soggetti;
3. definizione e individuazione dei fattori di rischio;
4. incidenti e infortuni mancati;
5. tecniche di comunicazione;
6. valutazione dei rischi dell'azienda;
7. individuazione delle misure tecniche ed operative prevenzionali;
8. modalità per il controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni normative sulla sicurezza sul lavoro e utilizzo dei dpi.

Al termine del corso (la frequenza, come per tutti gli altri casi, deve coprire almeno il 90% del monte ore di formazione) dovrà essere effettuata una prova di verifica obbligatoria attraverso un colloquio o in alternativa un test.



ENTE BILATERALE UNITARIO TERRITORIALE DEL SETTORE TURISMO
PER LA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Aggiornamento:

Per i PREPOSTI l'aggiornamento è quinquennale (ogni 5 ANNI) con durata minima di 6 ore

- Questi i contenuti:
- approfondimenti giuridico normativi
 - aggiornamenti tecnici sui rischi a cui sono esposti
 - aggiornamenti sull'organizzazione e gestione della sicurezza in azienda
 - fonti di rischio e misure di prevenzione

Formazione per i DIRIGENTI

Tale formazione (a differenza che per il preposto) sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori e si articola in quattro diversi moduli:

- modulo 1°. giuridico - normativo (es. legislazione in materia di sicurezza, responsabilità civili e penali, tutela assicurativa, delega di funzioni, responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, sistemi di qualificazione delle imprese);
- modulo 2°. gestione ed organizzazione della sicurezza (es. obblighi connessi ai contratti d'appalto, opera o somministrazione, prevenzione incendi, pronto soccorso, organizzazione della vigilanza per l'adempimento degli obblighi);
- modulo 3°. individuazione e valutazione dei rischi (es. criteri e strumenti per la DVR, stress lavoro correlato, rischi interferenziali, dpi, sorveglianza sanitaria);
- modulo 4°. comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori (es. competenze relazionali, tecniche di comunicazione, lavoro di gruppo e gestione dei conflitti, nomina del rls).

La durata del modulo formativo per i Dirigenti è di 16 ore e, tenuto conto della specificità di tale funzione, può essere programmata e deve essere completata nell'arco di dodici mesi, anche con modalità definite tramite accordi aziendali e previa consultazione del RLS/RLST.

Al termine del corso dovrà essere effettuata una prova di verifica obbligatoria attraverso un colloquio oppure, in alternativa, un test.

Aggiornamento:

Per i DIRIGENTI l'aggiornamento formativo è quinquennale (ogni 5 ANNI) con durata minima di 6 ore

- Questi i contenuti:
- approfondimenti giuridico normativi
 - aggiornamenti tecnici sui rischi a cui sono esposti
 - aggiornamenti sull'organizzazione e gestione della sicurezza in azienda
 - fonti di rischio e misure di prevenzione

Sanzioni

Si rammenta che la mancata formazione/aggiornamento dei lavoratori, preposti e dirigenti è punita con l'arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da € 2.500 ad € 6.400.

MODALITA' DI ATTUAZIONE della FORMAZIONE e TEMPISTICA per le AZIENDE

Il personale di nuova assunzione (lavoratori tra cui anche gli stagionali, dirigenti e preposti) deve essere avviato ai corsi contestualmente all'assunzione. In tale ipotesi, ove risultasse impossibile completare il corso prima dell'adibizione del dirigente, preposto o lavoratore alle attività, **l'iter formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dall'assunzione.**

Solamente in sede di prima applicazione di tale accordo, e quindi solo per l'anno 2012, i datori di lavoro sono tenuti ad avviare i **DIRIGENTI** e i **PREPOSTI** ai corsi di formazione, che **dovranno essere conclusi entro dodici mesi dalla data di pubblicazione dell'Accordo.**

Per i LAVORATORI l'obbligo formativo deve essere espletato contestualmente all'assunzione. Se risultasse impossibile, l'iter formativo dovrà essere completato – in accordo con l'Ente Bilaterale Turismo provinciale - entro e non oltre 60 giorni dall'assunzione.



ENTE BILATERALE UNITARIO TERRITORIALE DEL SETTORE TURISMO
PER LA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

PROGRAMMAZIONE CORSI:

I Corsi verranno organizzati dall'ENTE BILATERALE TURISMO VCO in collaborazione con le Associazioni di categoria aderenti (FEDERALBERGHI/FIPE/FAITA), le aziende iscritte all'ente e con gli RSPP esterni.

I corsi verranno contemplati nei **BANDI NAZIONALI** attraverso la formazione finanziata, ove possibile.

La Segreteria dell'ente Bilaterale è a completa disposizione delle strutture che intendono usufruire di questa opportunità, che da un lato assicura l'ottemperanza degli obblighi previsti per legge e dall'altra viene incontro alle aziende nel contenimento dei costi relativi alla formazione. Infatti il prezzo di mercato per la formazione degli addetti di nuova assunzione si aggira intorno ad € 200 + IVA.

AGGIORNAMENTI OBBLIGATORI PER GLI ADDETTI-ANTINCENDIO

Sia l'Accordo Stato Regioni siglato il 21 dicembre 2011 sia la normativa di Prevenzioni Incendi, hanno inserito, a partire dal 2012, gli aggiornamenti obbligatori per gli addetti antincendio presenti in azienda.

Gli aggiornamenti dovranno essere ripetuti con cadenza triennale (ogni 3 anni).

Si specifica che:

Il Corso di Aggiornamento per l'attestato di addetto antincendio **Rischio Basso** è un modulo di 2 ore.

Il Corso di Aggiornamento per l'attestato di addetto antincendio **Rischio Medio** è un modulo di 5 ore.

Il Corso di Aggiornamento per l'attestato di addetto antincendio **Rischio Alto** è un modulo di 8 ore.

Confidando di avervi fornito l'informativa utile a comprendere nel dettaglio gli impegni formativi in capo alle aziende, rimanendo come sempre a disposizione di ognuno di Voi, siamo a ringraziare per l'attenzione prestata e a porgere i ns. migliori saluti.

La Direzione